



11806 - 26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

94

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -
Stefano Corbetta - Relatore -
Giuseppe Noviello
Enrico Mengoni
Fabio Zunica

Sent. n. /2026 /563
CC - 12/03/2026
R.G.N. 42499/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 28/11/2025 del Tribunale della libertà di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Monferini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, avv. [REDACTED] del foro di Lucca, che
insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale cautelare di Firenze ha rigettato l'appello preposto nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] imputato del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, avverso l'ordinanza di aggravamento della misura dagli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, disposta dal Tribunale di Lucca in data 4 agosto 2025 ed eseguita il giorno seguente.

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che, con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della violazione della misura cautelare e alla valutazione sulla sua gravità, trattandosi di caso di "lieve entità" ex art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen., non avendo il Tribunale disatteso la tesi difensiva, secondo cui l'imputato era in casa, posto che gli agenti non hanno accertato l'allontanamento del predetto dalla propria abitazione, avendo unicamente verificato che nessuno aveva risposto alle sollecitazioni di controllo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Da quanto risulta dall'ordinanza, la vicenda può essere così ricostruita:

2.1. in data 12 maggio 2025 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] venne arrestato nella flagranza del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, in concorso con altri allo stato non identificati, presso la propria abitazione quasi un chilogrammo di hashish, oltre 0,10 gr. di marijuana, e, all'esito dell'udienza di convalida, all'indagato fu applicata la misura degli arresti domiciliari;

2.2. il 26 luglio 2025, alle ore 0.29, una pattuglia dei c.c. di Bagni di Lucca si portò presso il domicilio ove era in corso la misura; i militari suonarono diverse volte al citofono, che risultò essere funzionante, controllarono all'interno dello stabile, bussarono alla porta per circa una quindicina di minuti, ma nessuno rispose, né aprì la porta;

2.3. A seguito di quanto accertato dai carabinieri, il Tribunale di Lucca dispose l'aggravamento della misura, ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen.

3. Al riguardo, giova rammentare che, in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio, Rv. 275040).

La previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen. attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260).

Il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Haudari, Rv. 280036).

4. Ciò posto, l'ordinanza impugnata, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha correttamente valutato l'entità, i motivi e le circostanze della violazione, tali da giustificare l'aggravamento della misura cautelare, evidenziando che certamente l'indagato non era presente nella sua abitazione, ciò essendo desunto, in maniera non implausibile sul piano logico, dalle modalità del controllo come sopra indicate (citofono funzionante, prolungati tentativi di accedere e suonare da parte degli operanti, assenza di patologie del ricorrente che ne potessero giustificare l'impossibilità a rispondere), e che il Lewis nemmeno ha fornito alcuna spiegazione in ordine all'accaduto.

5. A fronte di tale motivazione, i motivi dedotti tesi a sostenere, in diversa ottica, la liceità della condotta o, quantomeno, la lievità della trasgressione, attengono a profili ricostruttivi del fatto, che esulano dalla previsione di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

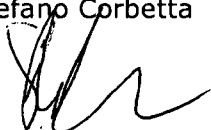
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

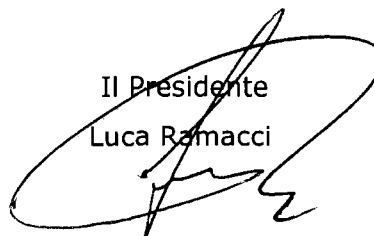
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Così deciso il 12/03/2026.

Il Consigliere estensore
Stefano Corbetta



Il Presidente
Luca Romacci



Deposita in Cancelleria

Oggi,

30 MAR. 2026



IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Elisabetta Arrabito

